



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con D.R. n. 997 di data 16.12.2003 e modificato con D.R. n. 359 di data 19.04.2006



INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Definizioni	2
TITOLO II - SCUOLE DI DOTTORATO	3
Art. 3 - Obiettivi della Scuola di Dottorato di Ricerca	3
Art. 4 - Requisiti d' idoneità	3
Art. 5 - Articolazione della Scuola di Dottorato di Ricerca	3
Art. 6 - Costituzione di Consorzi	4
Art. 7 - Convenzioni con altre sedi universitarie nazionali o estere	4
Art. 8 - Proposte di istituzione delle Scuole di Dottorato	4
Art. 9 - Istituzione delle Scuole di Dottorato	5
Art. 10 - Proposte di rinnovo	5
Art. 11 - Impiego delle risorse finanziarie assegnate alle Scuole con sede amministrativa a Trento	5
Art. 12 - Organi della Scuola di Dottorato e incompatibilità	5
Art. 13 - Il Collegio dei Docenti	6
Art. 14 - Il Coordinatore della Scuola	6
Art. 15 - Il Comitato Esecutivo	7
Art. 16 - Valutazione annuale delle Scuole di dottorato attive presso l'Università di Trento	7
TITOLO III - ADESIONE A SCUOLE/CORSI DI DOTTORATO DI ALTRA SEDE UNIVERSITARIA	7
Art. 17 - Procedura di adesione	7
TITOLO IV - ACCESSO E FREQUENZA ALLE SCUOLE	7
Art. 18 - Bando	7
Art. 19 - Requisiti per l'accesso alla Scuola	8
Art. 20 - Modalità di accesso	8
Art. 21 - Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato	9
Art. 22 - Modalità di ammissione	9
Art. 23 - Borse di studio	9
Art. 24 - Incompatibilità	10
Art. 25 - Diritti e doveri dei dottorandi	10
TITOLO V - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	10
Art. 26 - Tesi di Dottorato: termini e proroga	10
Art. 27 - Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca	11
Art. 28 - Esame finale e conferimento del titolo	11
TITOLO VI - NORME FINALI	12
Art. 29 - Entrata in vigore	12
Art. 30 - Abrogazione	12

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Trento in conformità alla vigente disciplina nazionale e comunitaria in materia.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) Per Università: l'Università degli Studi di Trento;
 - b) Per Scuola di Dottorato di ricerca: una Scuola di Dottorato di durata almeno triennale che verte su uno o più settori scientifici fermo restando che le sue aree di ricerca possono riguardare temi più specifici;
 - c) Per Sede amministrativa: l'Università che istituisce e gestisce una Scuola di Dottorato;
 - d) Per Sede consorziata: il soggetto pubblico, comprese le università, o il soggetto privato che aderisce ad una Scuola/Corso di dottorato istituito e gestito da altra Università;



- e) Per Scuola di Dottorato di ricerca internazionale: una Scuola di Dottorato che prevede accordi internazionali con altre Università o con altri soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e che presenta le caratteristiche indicate al successivo art. 7, comma 3.
- f) Per Norme Attuative: il disciplinare adottato da ciascuna Scuola di Dottorato dove sono esplicitate le norme di dettaglio per il funzionamento e la gestione della Scuola, nonché gli obiettivi, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano.
- g) Per Manifesto degli Studi: un documento approvato annualmente dal Collegio Docenti contenente per ciascuna Scuola di Dottorato le attività didattiche e il calendario delle stesse.

TITOLO II - SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 3 - Obiettivi della Scuola di Dottorato di Ricerca

1. Le Scuole di dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
2. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale.
3. Tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso attività didattiche di alto livello definite e coordinate d'intesa con la Facoltà di riferimento.

Art. 4 - Requisiti d'idoneità

1. Ai fini dell'istituzione/rinnovo delle Scuole di Dottorato di Ricerca viene valutata dal Nucleo di valutazione interna, dal Senato Accademico e dalla Commissione per la Ricerca Scientifica, anche in sede congiunta, la sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità:
 - a) previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso, di un Collegio dei Docenti, composto di almeno otto professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Trento e comunque di almeno una rappresentanza di docenti appartenenti all'area scientifica di riferimento su cui verte la Scuola di Dottorato, e di tutori in numero proporzionato ai Dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento della Scuola;
 - b) disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per la Scuola e per l'attività di studio e di ricerca dei Dottorandi;
 - c) possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai Dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative di alto livello;
 - d) previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o Soggetti privati;
 - e) attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo, alla rispondenza della Scuola agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei Dottorandi;
 - f) un numero minimo di posti da bandire non inferiore a sei.

Art. 5 - Articolazione della Scuola di Dottorato di Ricerca

1. Le Scuole di Dottorato fanno riferimento a tematiche scientifiche sufficientemente ampie che si riferiscono al contenuto di un settore scientifico disciplinare o all'aggregazione di più settori scientifici-disciplinari.
2. Ciascuna Scuola di Dottorato può essere articolata in più indirizzi specialistici. La definizione degli indirizzi è deliberata dal Collegio dei Docenti, come definito dal successivo art. 13.



Art. 6 - Costituzione di Consorzi

1. Qualora l'Università degli Studi di Trento istituisca, quale sede amministrativa, una Scuola di dottorato in consorzio con altri soggetti, questi ultimi si impegnano ad osservare il presente regolamento. I rapporti tra i soggetti partecipanti al consorzio sono definiti mediante convenzione. In particolare, la convenzione oltre a stabilire l'impegno organizzativo e didattico gravante sugli enti consorziati e le modalità di ripartizione degli oneri finanziari tra le parti dell'accordo, può prevedere che il Titolo di Dottore di Ricerca venga rilasciato congiuntamente con le altre Università contraenti, come stabilito all'art. 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 come modificato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
2. Analogamente, qualora l'Università degli Studi di Trento aderisca, quale sede consorziata, ad una Scuola di dottorato istituita da altra sede universitaria, come previsto dal successivo art. 17 del presente Regolamento, occorre prevedere, per reciprocità, l'adeguamento dell'Ateneo di Trento alle disposizioni in materia di Dottorato della sede amministrativa esterna e definire, mediante specifico accordo, l'apporto didattico/organizzativo e finanziario dell'Università degli Studi di Trento nonché l'eventuale possibilità di rilascio di Titolo di Dottore di Ricerca congiunto.

Art. 7 - Convenzioni con altre sedi universitarie nazionali o estere

1. Al fine di incentivare la collaborazione tra le proprie Scuole di Dottorato e Scuole di Dottorato istituite da altre sedi universitarie nazionali o estere, l'Università promuove la sottoscrizione di convenzioni che prevedano:
 - il riconoscimento reciproco dell'attività didattica e di ricerca svolta presso altra/e Scuola/e di Dottorato;
 - il conseguimento di doppi titoli rilasciati singolarmente dalle Università partners;
2. Tali convenzioni, qualora regolamentino accordi di cooperazione universitaria internazionale, possono, tra l'altro, disciplinare specifiche modalità di nomina e composizione della Commissione giudicatrice per l'accesso alla Scuola e di nomina e composizione della Commissione per l'esame finale.
3. Nel caso di convenzioni stipulate con sedi universitarie estere, la Scuola di Dottorato può definirsi "internazionale" allorché preveda la presenza dei seguenti requisiti:
 - a) congruo numero di docenti stranieri all'interno del Collegio della Scuola;
 - b) una seconda lingua ufficiale del corso: inglese o altra lingua dell'Università partner;
 - c) pubblicazione della versione inglese del bando di concorso sul sito dell'Università degli Studi di Trento;
 - d) commissioni designate per il conferimento del titolo che si compongano obbligatoriamente anche di membri appartenenti a eminenti istituzioni scientifiche straniere;
 - e) congruo numero di dottorandi stranieri.

Art. 8 - Proposte di istituzione delle Scuole di Dottorato

1. I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali, sentiti e altri Dipartimenti e Centri Interdipartimentali interessati e d'intesa con le Facoltà, presentano al Rettore, entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta di istituzione o rinnovo delle Scuole di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università.
2. La proposta indica, tra l'altro, per ciascuna Scuola di Dottorato:
 - a) l'area di afferenza e i relativi settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato di ricerca;
 - b) le specifiche tematiche di ricerca oggetto del ciclo di prossima attivazione e gli eventuali indirizzi specialistici;
 - c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, compresi eventuali stages presso soggetti pubblici e privati e periodi di studio all'estero;
 - d) la durata del corso;
 - e) il numero di laureati la cui formazione è possibile in base alle strutture scientifico-didattiche e al personale che collabora al funzionamento del corso;
 - f) le modalità di svolgimento e i criteri della selezione;
 - g) le modalità per il passaggio dei dottorandi all'anno successivo;
 - h) le sedi universitarie, gli enti pubblici e i soggetti privati partecipanti al dottorato di ricerca e i relativi impegni finanziari;
 - i) i caratteri di internazionalità del dottorato;
 - j) la composizione del Collegio dei docenti;
 - k) le eventuali fonti di finanziamento esterno.



3. Alla proposta di istituzione devono essere allegati le Norme Attuative che regolano l'attività della Scuola, con particolare riferimento agli obiettivi, all'organizzazione interna e alle regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano.
4. Successivamente all'attivazione della Scuola le eventuali modifiche relative alle Norme Attuative di cui al comma precedente dovranno essere approvate dal Dipartimento o Centro interdipartimentale cui afferisce la Scuola.

Art. 9 - Istituzione delle Scuole di Dottorato

1. Le proposte di istituzione vengono esaminate da un Comitato Scientifico, composto da membri scelti tra personalità rilevanti del mondo scientifico nazionale e internazionale, che garantisca la rappresentanza sia delle aree tecnico-scientifiche che di quelle umanistiche presenti nell'Università degli Studi di Trento. Tale Comitato esprime parere obbligatorio sulla rilevanza scientifico-culturale delle proposte di istituzione.
2. I membri del Comitato Scientifico sono designati dal Senato Accademico e dalla Commissione per la Ricerca Scientifica, che deliberano in riunione congiunta. Essi durano in carica tre anni e la loro nomina può essere rinnovata una sola volta.
3. Le proposte di istituzione sono sottoposte al Nucleo di valutazione interna, che valuta la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Acquisito il parere del Nucleo di valutazione interna, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica in riunione congiunta deliberano l'istituzione delle Scuole di Dottorato di ricerca.
5. L'attivazione delle Scuole di Dottorato è valida per tre cicli consecutivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 10 - Proposte di rinnovo

1. Trascorsi tre cicli dall'istituzione di una Scuola di Dottorato il rinnovo avviene con le stesse modalità previste per le proposte di nuova istituzione, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Qualora, all'avvio di un nuovo ciclo, si intendano introdurre variazioni relative all'articolazione o alla struttura del dottorato specificate all'atto di istituzioni della Scuola stessa, il rinnovo deve avvenire con le stesse modalità stabilite per le proposte di nuova istituzione, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 11 - Impiego delle risorse finanziarie assegnate alle Scuole con sede amministrativa a Trento

1. L'Ateneo attribuisce alle Scuole di dottorato risorse finanziarie da destinare esclusivamente a copertura delle borse di dottorato.
2. Le Scuole di dottorato, con le proprie risorse finanziarie, e, ove necessario, ricorrendo anche a procedure comparative definite dal Collegio dei docenti ed in osservanza di eventuali specificazioni stabilite dalle Norme Attuative, possono assegnare a studenti ammessi al Dottorato a seguito del relativo concorso, borse di studio per attività di ricerca della durata massima di sei mesi precedenti l'avvio ufficiale dei corsi e per un importo comunque non superiore alla borsa di dottorato.
3. Eventuali quote residue derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza di borse di studio, ivi comprese quelle previste al comma 2 del presente articolo, o da esclusioni dal Dottorato, rientrano nella disponibilità della Scuola.
4. L'Ateneo, inoltre, attribuisce ai Dipartimenti o Centri Interdipartimentali interessati, fondi per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti iscritti a Dottorati dell'Università di Trento, da gestire di concerto con le Scuole di dottorato.

Art. 12 - Organi della Scuola di Dottorato e incompatibilità

1. Con riferimento alla vigente normativa, sono Organi di ciascuna Scuola di Dottorato: il Coordinatore della Scuola, il Collegio dei Docenti e, ove ritenuto necessario, il Comitato Esecutivo.
2. Qualora all'interno di una Scuola di Dottorato siano previsti più indirizzi specialistici potranno essere designati dei Responsabili.
3. Il Coordinatore e gli altri membri del Collegio dei docenti non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di Dottorato italiana.



Art. 13 - Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti di ciascuna Scuola di Dottorato è composto da professori ordinari o associati e da ricercatori, almeno otto dei quali in ruolo presso l'Università di Trento e comunque almeno una rappresentanza di docenti dell'area scientifica di riferimento su cui verte la Scuola di Dottorato e da rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al consorzio. Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi, possono assistere alle riunioni del Collegio dei docenti i rappresentanti dei dottorandi che, ove presenti, vengono eletti annualmente in numero di due tra gli iscritti alla Scuola di dottorato.
2. In prima costituzione il Collegio dei docenti è formato per adesione dei docenti e ricercatori appartenenti ai settori scientifici-disciplinari della Scuola di Dottorato e può includere un numero di esperti anche stranieri non superiore alla metà dei componenti di cui al precedente comma.
3. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio di Docenti istituito presso qualsiasi università italiana.
4. Nel caso di istituzione di Scuole di Dottorato la prima riunione del Collegio dei Docenti è convocata dal Direttore del Dipartimento o Centro Interdipartimentale cui afferisce la Scuola stessa entro trenta giorni dalla delibera di cui all'art. 9 comma 4.
5. Il Collegio dei Docenti:
 - a) organizza i corsi e le altre attività della Scuola di Dottorato e ne definisce gli indirizzi specialistici;
 - b) può istituire il Comitato Esecutivo;
 - c) approva le adesioni di nuovi membri al Collegio docenti;
 - d) cura annualmente la predisposizione del Manifesto degli Studi contenente le attività didattiche e il calendario delle stesse;
 - e) segue i progressi della ricerca di ogni dottorando al fine di assicurare a ciascuno l'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;
 - f) approva il programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
 - g) individua un tutore, interno o esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando;
 - h) autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per periodi di formazione superiore ai sei mesi;
 - i) approva la partecipazione dei dottorandi a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiori ai sei mesi;
 - l) può autorizzare il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria ed integrativa e attività di ricerca extracurriculare;
 - m) approva, al termine dell'anno accademico, l'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo;
 - n) presenta alla Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca il giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando;
 - o) approva la relazione annuale predisposta dal Coordinatore, prevista dall'art. 16, comma 1 del presente Regolamento;
 - p) promuove i collegamenti con le altre Università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle attività di ricerca;
 - q) dichiara l'idoneità o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al concorso di dottorato cui il candidato intenda partecipare;
 - r) propone al Rettore i nominativi dei membri delle commissioni per l'esame di ammissione al dottorato;
 - s) propone al Rettore i nominativi dei membri delle commissioni per l'esame finale;

Art. 14 - Il Coordinatore della Scuola

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima e di seconda fascia che fanno parte del Collegio dei docenti medesimo e che prestano servizio presso l'Università degli Studi di Trento, è il responsabile della Scuola di Dottorato, ne indirizza le attività e la rappresenta.
2. La durata del mandato è triennale.
3. Il Coordinatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a) coordinare e organizzare le attività formative e amministrative del Dottorato;
 - b) convocare, presiedere il Collegio dei Docenti e curare l'esecuzione delle relative delibere;
 - c) autorizzare, anche per il tramite dei relativi tutori, i dottorandi a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stages presso le Università consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi;
 - d) segnalare agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli allievi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e l'espulsione dal corso di dottorato;



Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca

- e) redigere una relazione particolareggiata, da sottoporre a conclusione di ciascun anno accademico al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sullo stato del corso in funzione della formulazione del giudizio di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224;
- f) designare un Vice-Coordinatore in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.

Art. 15 - Il Comitato Esecutivo

1. Per fini di snellezza gestionale, il Collegio docenti può istituire un Comitato Esecutivo cui delegare funzioni del Collegio e per coadiuvare il Coordinatore negli adempimenti previsti al precedente art. 14.
2. Il Comitato esecutivo è composto da almeno 6 docenti e ricercatori eletti dal Collegio docenti tra i suoi membri, oltre al Coordinatore che lo presiede.
3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Collegio Docenti, ferma restando la possibilità di prevedere una disciplina di dettaglio nell'ambito delle Norme attuative di ciascuna Scuola di Dottorato.

Art. 16 - Valutazione annuale delle Scuole di dottorato attive presso l'Università di Trento

1. A conclusione di ciascun anno accademico il Coordinatore della Scuola, previa approvazione da parte del Collegio docenti, presenta al Nucleo di Valutazione interna una relazione particolareggiata sullo stato del corso in funzione della formulazione del giudizio di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224.
2. Tenendo conto delle specifiche analisi redatte dal Coordinatore della Scuola ai sensi dell'art. 14 lett. e) del presente regolamento, il Nucleo di Valutazione interna formula, a sua volta, una relazione annuale sui risultati dell'attività di valutazione, che viene trasmessa dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca unitamente alle osservazioni formulate dal Senato Accademico congiuntamente alla Commissione per la Ricerca Scientifica.

TITOLO III - ADESIONE A SCUOLE/CORSI DI DOTTORATO DI ALTRA SEDE UNIVERSITARIA

Art. 17 - Procedura di adesione

1. I dipartimenti e i centri interdipartimentali, anche in accordo tra loro, sentite le Facoltà interessate, propongono al Rettore, entro il 30 novembre di ogni anno, l'adesione a Scuole/Corsi di dottorato di ricerca istituiti da altra sede universitaria.
2. La proposta indica fra l'altro:
 - a) l'area di ricerca e i relativi settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato di ricerca;
 - b) gli specifici temi di ricerca oggetto del ciclo di prossima attivazione;
 - c) la durata, le finalità e le modalità di svolgimento del corso;
 - d) le sedi universitarie, gli enti pubblici e i soggetti privati partecipanti al dottorato di ricerca;
 - e) la composizione del Collegio dei docenti;
 - f) eventuali oneri a carico dei dipartimenti e centri interdipartimentali d'Ateneo aderenti al consorzio;
 - g) eventuali oneri a carico dell'Università degli Studi di Trento
3. Sentiti il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica in riunione congiunta, il Rettore determina annualmente con decreto le Scuole/Corsi di dottorato di altra sede universitaria ai quali l'Università aderisce.

TITOLO IV - ACCESSO E FREQUENZA ALLE SCUOLE

Art. 18 - Bando

1. Ciascun bando di ammissione alla Scuola di Dottorato emanato con decreto Rettorale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato al MIUR, a norma dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, deve indicare:
 - a) il programma formativo della Scuola;
 - b) la durata della Scuola;
 - c) il termine di presentazione della domanda;



Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca

- d) le modalità di svolgimento della selezione, specificando altresì eventuali lingue straniere in cui il candidato può sostenere la prova di esame;
 - e) i criteri di valutazione dei candidati;
 - f) il numero dei posti banditi;
 - g) il limite massimo di candidati ammessi in sovrannumero, per la cui definizione si rimanda all'art. 19, comma 3 del presente Regolamento;
 - h) il numero delle borse di studio, che non può essere inferiore alla metà dei posti banditi, e l'ammontare delle stesse;
 - i) il numero di posti coperti da borsa riservati a studenti non comunitari;
 - j) il termine entro il quale i vincitori devono presentare la domanda d'iscrizione alla Scuola;
 - k) l'ammontare dell'incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero, in ogni caso non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa;
 - l) i criteri per l'ammissione agli anni successivi al primo;
 - m) le modalità di erogazione della borsa di studio;
 - n) i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa;
 - o) gli eventuali contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - p) i diritti e gli obblighi del dottorando.
2. Il bando di ammissione può, inoltre, prevedere la possibilità che i candidati residenti in Paesi stranieri svolgano la prova presso altre sedi del Paese di residenza.
3. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti, erogati da altre Università, enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dell'inizio del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare, su richiesta del Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Tale incremento sarà pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Trento.
4. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascuna Scuola di Dottorato attivata potranno essere emanati più bandi, prima dell'inizio dell'a.a. di riferimento.

Art. 19 - Requisiti per l'accesso alla Scuola

1. Possono accedere al dottorato di ricerca coloro che sono in possesso di laurea specialistica, attivata ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Collegio dei docenti unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato.
2. Possono essere riservati a studenti non comunitari posti coperti da borsa nell'ambito di programmi di internazionalizzazione sostenuti da Ministeri italiani o stranieri e di programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.
3. Possono essere ammessi in sovrannumero coloro che, risultati idonei nella graduatoria generale di merito, appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
 - b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Università di Trento;
 - c) assegnisti di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della L. 449/97.

Art. 20 - Modalità di accesso

1. L'accesso alla Scuola di Dottorato avviene tramite procedura selettiva intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca e dovrà comunque prevedere una valutazione comparativa dei candidati.
2. Qualora la selezione preveda un esame scritto e/o un colloquio, il calendario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui si terranno le stesse, è comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Trento, almeno venti giorni prima della prima prova.
3. Nei casi in cui la Scuola di Dottorato si articoli su più indirizzi specialistici o siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche, gli argomenti delle prove di esame possono essere differenziati ma lo svolgimento delle prove deve essere contestuale.
4. Accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per l'accesso ai corsi.



Art. 21 - Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato

1. Il Rettore nomina per ciascuna Scuola di Dottorato attivata la Commissione su designazione del relativo Collegio dei docenti.
2. Ciascuna Commissione si compone di tre membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si riferisce.
3. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito delle università e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Qualora al consorzio partecipino i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 è in facoltà dei medesimi enti e strutture di ricerca proporre il nominativo degli esperti che integrano la Commissione d'esame.
4. La Presidenza della Commissione è assunta dal professore di 1° fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età.
5. In assenza di professori di 1° fascia, la Presidenza è assunta dal professore di 2° fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età.
6. In relazione a ciascun membro effettivo, il Collegio dei docenti designa un membro supplente.
7. I singoli Collegi dei docenti provvedono alla designazione dei membri effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice almeno trenta giorni prima della data fissata per la selezione.
8. Qualora il Collegio non provveda alla designazione nei termini richiesti, a questa provvederà direttamente il Rettore, sentito il Coordinatore.
9. I componenti che cessino dallo status giuridico richiesto per la nomina a Commissario, decadono altresì dall'incarico.
10. Qualora un membro della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare a una delle prove di esame il Rettore lo sostituisce in via definitiva nominando il membro supplente di cui al comma 7.
11. Nel caso di Scuole di Dottorato internazionale, la Commissione può essere integrata secondo le modalità previste negli specifici accordi.

Art. 22 - Modalità di ammissione

1. L'ammissione alla Scuola di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando Rettoriale.
2. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi alla Scuola, decadono qualora non si iscrivano alla Scuola entro il termine indicato nel bando.
3. La modalità di comunicazione della graduatoria finale sarà la pubblicazione dell'esito del concorso sul sito dell'Università degli Studi di Trento.
4. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso o per mancata iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
5. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
6. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trento determina l'importo degli eventuali contributi annuali richiesti a ciascun iscritto per la partecipazione alla Scuola di Dottorato. Se previsti, tali contributi saranno indicati nei singoli bandi, congiuntamente alla disciplina degli esoneri.

Art. 23 - Borse di studio

1. Il numero delle borse di studio conferite non può essere inferiore alla metà dei posti banditi. In caso di Scuola di Dottorato con un numero dispari di posti, il numero delle borse è arrotondato per eccesso.
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria; a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 09/04/2001. Tali borse non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.
3. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai Decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della L. 210/98, sono esonerati dai contributi di partecipazione ai corsi.
4. Le borse di studio vengono erogate con cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando, come previste dal successivo art. 25.



Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca

5. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura non inferiore al cinquanta per cento. La liquidazione della maggiorazione di borsa avviene al termine del periodo all'estero. In caso di soggiorni di durata uguale o superiore ai tre mesi consecutivi il dottorando può richiedere un anticipo pari al sessantapercento dell'importo dovuto.
6. In caso di attivazione di borse finanziate da Enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire, in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
7. La borsa di studio è confermata per l'anno successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, vista la deliberazione del Collegio dei Docenti relativa al corretto svolgimento dell'attività di ricerca.
8. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta.

Art. 24 - Incompatibilità

1. L'iscrizione a Scuole di Dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi di Dottorato e a master di primo e secondo livello.

Art. 25 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta.
2. Specifici diritti e doveri dei dottorandi possono essere previsti dalle Norme Attuative di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento.
3. E' prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dalla Scuola di Dottorato di Ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
 - a) giudizio negativo del Collegio dei docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; a tal fine il Collegio dei Docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonché l'assiduità e l'operosità dimostrata dal dottorando nell'attività di ricerca svolta;
 - b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
 - c) assenze ingiustificate e prolungate.L'esclusione dalla Scuola di Dottorato di Ricerca con la conseguente decadenza immediata dalla borsa di dottorato può, inoltre, essere disposta dal Collegio Docenti sulla base di specifiche ipotesi contenute nelle Norme Attuative cui il bando fa richiamo.
4. E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternità, per grave e documentata malattia e per servizio militare.
5. L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al quarto comma del presente articolo deve essere espressamente autorizzata dal Collegio dei docenti.
6. Cessata la causa dell'assenza spetta al Collegio dei docenti decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando riammesso in corso d'anno godrà di una borsa di studio decurtata della quota già corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
7. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

TITOLO V - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 26 - Tesi di Dottorato: termini e proroga

1. Il conferimento del titolo di Dottore di ricerca è subordinato al superamento di un esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. Entro la conclusione del corso i dottorandi iscritti all'ultimo anno presentano al Collegio docenti domanda di ammissione all'esame finale.
3. Il Collegio dei docenti, acquisito il parere del Relatore in ordine alla tesi elaborata dal dottorando, delibera relativamente all'ammissione degli interessati formulando contestualmente un parere articolato concernente l'attività svolta dal candidato durante il dottorato.
4. Solo in caso di valutazione positiva della tesi da parte del Collegio dei Docenti il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale.



Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca

5. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti può, per massimo di due volte, prorogare all'anno accademico successivo il termine per la domanda di ammissione all'esame finale. Tra i comprovati motivi rientrano quelli previsti dal precedente art. 25, comma 4.
6. Al fine di ottenere la proroga, il candidato deve presentare, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso del Dottorato, apposita domanda motivata, accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Docenti.
7. L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non dà titolo all'ulteriore erogazione della borsa di studio.
8. Il Collegio dei Docenti di ciascuna Scuola di Dottorato, avvalendosi delle proprie risorse di cui all'art. 11 comma 1, può deliberare a favore di studenti di dottorato meritevoli e/o per completare attività di particolare valore scientifico, l'estensione dell'eventuale borsa di studio fino alla conclusione del primo anno di proroga.

Art. 27 - Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Entro il 31 ottobre il Collegio dei docenti designa i componenti delle Commissioni per gli esami finali.
2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sulla base delle designazioni del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato cui risulta iscritto il dottorando entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi.
3. La Commissione si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo.
4. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
5. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
6. Il Presidente della Commissione è individuato in base ai criteri di cui al precedente articolo 21, commi 4 e 5.
7. Qualora un membro della Commissione esaminatrice rinunci all'incarico, il Rettore, sentito il Coordinatore del corso, nomina un membro in possesso degli stessi requisiti del membro rinunciataro. Della nuova composizione della Commissione giudicatrice è data comunicazione agli interessati.
8. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 28 - Esame finale e conferimento del titolo

1. L'esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi finale. Superato l'esame finale si consegue il titolo di dottore di ricerca.
2. Nelle Norme Attuative di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento può essere previsto che, qualora la Scuola di Dottorato si articoli in più indirizzi specialistici, il titolo di Dottore di Ricerca ne riporti la relativa denominazione.
3. L'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi comunica ai candidati i nominativi della Commissione giudicatrice, informandoli altresì della data, dell'ora e della sede in cui avrà luogo l'esame finale. Tale comunicazione viene effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova.
4. I candidati trasmettono a ciascun membro della Commissione giudicatrice una copia della tesi corredata della relazione del Collegio dei docenti e della presentazione del Relatore. Gli stessi sono, inoltre, tenuti a consegnare tre copie della tesi finale all'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi, ai fini del deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
5. L'interessato può chiedere al Coordinatore di tenere conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito, forza maggiore) che gli hanno precluso lo svolgimento dell'esame finale. Qualora il Coordinatore ritenga l'assenza giustificata per le circostanze anzidette, ne darà comunicazione scritta all'interessato e al Presidente della Commissione esaminatrice, invitando quest'ultimo ad indicare una nuova data, in ogni caso non successiva a quella prevista per gli esami del ciclo successivo.
6. La Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
7. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.



TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale, entra in vigore alla data della sua pubblicazione e si applica anche a tutte le Scuole di Dottorato già attivate presso l'Università di Trento o di cui l'Università sia partner al momento della sua entrata in vigore, con salvaguardia dei diritti acquisiti relativamente ai cicli in corso di svolgimento.
2. Nel primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è possibile derogare, con provvedimento del Rettore, alla tempistica e alle modalità applicative ivi definite.

Art. 30 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento in materia di dottorati di ricerca" emanato con D.R. 663 del 23.6.1999 e s.m.